

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste

e
l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine, il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2021

e

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, in prosieguo denominata "Autorità di Sistema Portuale", con sede legale in Via Karl Ludwig Von Bruck, 3 - 34143 Trieste, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Zeno D'Agostino, nato a Verona, il 3 gennaio 1968, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto Ministeriale n. 572 del 15 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
di seguito anche indicate "Parti",

premessi che

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- costituisce interesse e vocazione storica dell'Autorità di Sistema Portuale collaborare con istituzioni ed enti del territorio
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che l'Autorità di Sistema Portuale possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,

mediante convenzioni, contratti e accordi;

- nell'ambito di una più generale riorganizzazione della portualità italiana in una logica sistemica, è in atto un'innovata attenzione nei confronti del porto di Trieste, finalizzata a un complessivo rilancio delle attività a valere sui traffici commerciali, passeggeri e turistici, in qualità di volano economico-sociale per il territorio al quale fa primario riferimento anche l'Università degli Studi di Trieste;

- l'Università degli Studi di Trieste partecipa a numerosi enti che operano nei settori dei trasporti, del mare, della portualità e dell'ambiente nonché delle tecnologie ad essi collegate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Fondazione "Accademia Nautica dell'Adriatico", ISTIEE- Istituto per lo Studio dei Trasporti nell'Integrazione Economica Europea, Società Mare TC FVG scarl, Cluster Trasporti Italia 2020, Consorzio nazionale interuniversitario per i trasporti e la logistica - NITEL, Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare - CONISMA, Consorzio nazionale per l'ingegneria delle georisorse – CINIGEO, Centro interuniversitario in aerodinamica delle costruzioni e ingegneria del vento – CRIACIV, oltre ad aver siglato nei medesimi settori convenzioni quadro con Automotive Lighting Italia SpA;

- presso l'Università degli Studi di Trieste opera il Centro Interdipartimentale Giacomo Ciamician la cui attività mira ad affrontare in modo interdisciplinare tre delle principali sfide globali quali sono quelle relative all'energia, all'ambiente e ai trasporti e che queste sfide trovano un incrocio importante all'interno delle attività gestite dall'Autorità Portuale;

- l'Università ha interesse a sviluppare con la collaborazione dell'Autorità Portuale anche studi e iniziative su materie giuridiche, politologico-sociologiche e sanitarie;

- l'Università e l'Autorità di Sistema Portuale intendono congiuntamente sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione finalizzate a un reciproco arricchimento, mediante la realizzazione in partenariato di attività di studio e ricerca, didattica e formazione, coerentemente con le finalità istituzionali dei due enti;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità

istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Attività preliminari e funzionali alla pianificazione di infrastrutture portuali e retroportuali, con particolare riferimento alle infrastrutture energetiche e trasportistiche, in coerenza con i principi e i programmi dell'Unione europea in tema di transizione verde e transizione digitale;
- Elaborazione di studi ed analisi sull'impatto ambientale, economico e sociale del sistema trasportistico, lato terra e lato mare;
- Sviluppo di iniziative volte a valutare ed approfondire gli aspetti legati alla transizione energetica con particolare, seppur non esclusivo, riferimento all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- Attività inerenti allo sviluppo e al consolidamento dei sistemi informativi di pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale, con particolare riguardo all'uso delle innovazioni tecnologiche nella gestione del patrimonio costruito (es. modellazione tridimensionale, realtà virtuale ecc.) e all'approccio integrato nella gestione dei servizi inerenti alle infrastrutture e agli edifici di uso comune;
- Elaborazione di analisi statistiche e/o economiche relative ai processi organizzativo-gestionali di interesse per il Sistema Portuale funzionali al miglioramento dei servizi pubblici offerti;
- Attività preliminari e funzionali alla pianificazione architettonica per l'utilizzo degli spazi e delle infrastrutture comuni, incluse le aree di verde all'interno degli ambiti di pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale;
- Individuazione congiunta di opportunità di sviluppo di iniziative progettuali, con particolare, seppur non esclusivo, riferimento alla programmazione Horizon Europe;
- Sviluppo di iniziative e progetti, inclusi studi e pubblicazioni, relativi al patrimonio storico-culturale dei Porti;
- Sviluppo di iniziative e progetti relativi a materie giuridiche, politologico-sociologiche e sanitarie, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo collaborazioni in materia del diritto della navigazione, del sistema ordinamentale pubblico e dei rapporti tra gli ordinamenti (diritto costituzionale), del diritto internazionale e dell'Unione Europea, nonché collaborazioni su temi legati alla trasparenza e anticorruzione (diritto

amministrativo), tematiche sociopolitiche e inerenti la pianificazione urbanistica e il rapporto tra i piani;

- Organizzazione di conferenze, seminari e convegni relativi alle tematiche oggetto della presente Convenzione;
- Elaborazione di ogni altra modalità di collaborazione, concordemente ritenuta dalle Parti congrua al conseguimento delle finalità istituzionali ritenute di comune interesse.

Articolo 2 – Obiettivi

Mediante la collaborazione di cui all'art. 1 le parti intendono:

- applicare metodologie di elevata qualità scientifica ai processi gestionali, di programmazione, pianificazione e sviluppo del sistema portuale e retroportuale con particolare riferimento alla sostenibilità dei processi e delle azioni di sviluppo future così da costituire un sistema stabile di relazioni, con valenza scientifica multidisciplinare, in grado di soddisfare qualsivoglia esigenza correlata alla realizzazione di studi, di analisi, di valutazioni tecnico scientifiche, alla redazione di documenti programmatico-strategici nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- favorire l'integrazione del mondo accademico con quello operativo nell'ambito delle funzioni proprie dell'Autorità di Sistema Portuale così da garantire da un lato la formazione degli studenti e laureati attraverso esperienze nel mondo produttivo e delle professioni attraverso tirocini, stage e altre iniziative volte allo stesso fine, a da contribuire, dall'altro, all'aggiornamento professionale e/o all'acquisizione di nuove conoscenze per gli operatori dei servizi erogati dall'Autorità di Sistema Portuale mediante il coinvolgimento di questi ultimi nelle attività di studio, didattica, formazione e ricerca, condotte nell'ambito di specifici corsi di studio dell'Università.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta,

essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività

medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è il Rettore o suo Delegato.

Per l'Autorità Portuale il referente è il la dott.ssa Anna Carobolante.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione quadro.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

L'Autorità di Sistema Portuale non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni dell'Autorità di Sistema Portuale né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Autorità Portuale.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'Autorità di Sistema Portuale; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'Autorità di Sistema Portuale per le

obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Art. 9 – Collaborazioni

L'Autorità di Sistema Portuale dichiara la propria disponibilità a offrire all'Università di Trieste il supporto per le seguenti attività, da svolgersi presso le proprie sedi e/o presso le sedi universitarie:

- lo svolgimento di tirocini per i laureandi della laurea Triennale o Magistrale, previa verifica dei presupposti di fattibilità sotto i profili economici e normativi della singola proposta;
- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca, di comune interesse delle parti, purché lo svolgimento degli elaborati venga effettuato nel rispetto delle disponibilità di tutorship dell'Autorità di Sistema Portuale;
- lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, anche post laurea, post master e post dottorato;
- l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati al conseguimento dei titoli di studio (laurea triennale, magistrale, master, dottorato di ricerca) o finalizzati allo svolgimento di un percorso di ricerca;
- l'attivazione di contratti per assegnisti di ricerca;
- l'attivazione di contratti per ricercatori universitari a tempo determinato
- l'attivazione di borse di dottorato e di avviamento alla ricerca

Resta inteso che ciascuna delle singole iniziative suelencate, anche ove non espressamente specificato, sarà preceduta da una verifica dei presupposti di fattibilità sotto i profili normativi ed economici.

Articolo 10 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali,

laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 11 – Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione quadro, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati

nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione quadro verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

3. Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "*privacy*" del proprio sito *web*.

Articolo 14 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione quadro ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Articolo 15 – Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 16 – Disposizione finale

La presente Convenzione sostituisce a tutti gli effetti la Convenzione stipulata fra le Parti in data 4 dicembre 2007, che si intende risolta consensualmente. A far data dalla stipula della presente convenzione le attività poste in essere in attuazione della convenzione precedentemente in vigore saranno disciplinate dalla presente convenzione.

Articolo 17 – Spese

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste

Il Presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Orientale

-sottoscritto digitalmente-

-sottoscritto digitalmente-

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 15 della presente Convenzione.

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste

Il Presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Orientale

-sottoscritto digitalmente-

-sottoscritto digitalmente-

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.